



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Acqua e rifiuti

Atto N. 584/2017

Oggetto: FACI S.P.A. - STABILIMENTO SITO IN CARASCO, VIA PRIVATA DEVOTO. D.LGS. N. 152/2006 SS.MM.II. ART. 29 QUATER - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. P.D. N. 4529 DEL 28.08.2012 E SS.MM.II.. MODIFICA NON SOSTANZIALE.

In data 10/03/2017 il dirigente FONTANELLA PAOLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto l'articolo 5, comma 11, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, che differisce il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali al 31 marzo 2017 e autorizza l'esercizio provvisorio;

Visto l'articolo 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina l'esercizio provvisorio, per il quale occorre fare riferimento all'annualità 2017 del bilancio di previsione triennale 2016-2018 approvato con delibera del Consiglio metropolitano n. 56 del 3 aprile 2016;

Visto l'atto n. 101 del 20 gennaio 2017 relativo all'accertamento preventivo, per l'esercizio 2017, delle entrate ricorrenti relative a contributi per le spese di istruttoria dovuti per le Autorizzazioni Integrate Ambientali;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 18 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

Vista la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Vista la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Visto il Provvedimento Dirigenziale n. 4529 del 28.08.2012 e ss.mm.ii. con il quale è stata rinnovata alla FACI S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo stabilimento sito a Carasco in via Privata Devoto;

Vista la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 6861 del 07.02.2017 con la quale l'Azienda ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'A.I.A.;

Atteso che con la nota di cui sopra l'Azienda ha dichiarato quanto segue:

Nell'ambito dell'attività produttiva, consistente nella produzione di stearina, stearati, oleina, glicerina, acidi grassi idrogenati e non, ammidi di acidi grassi, mono e digliceridi di acidi grassi, sono svolte operazioni preliminari di decolorazione delle materie prime, costituite da grassi animali e vegetali, mediante trattamento a caldo con terre decoloranti.

Da tali operazioni si originano terre decoloranti esauste che sono gestite come rifiuto e conferite a terzi attribuendogli di prassi, in assenza di un codice specchio non pericoloso, il codice CER 070610* - *Altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti*, classificato come pericoloso all'origine, nonostante nessuna sostanza che interviene nel processo di decolorazione risulti pericolosa ai sensi del regolamento CE/1272/2008 e nonostante la caratterizzazione analitica di tali rifiuti ne attesti la nono pericolosità.

Tale prassi ingenera l'anomalia di un rifiuto caratterizzato analiticamente come non pericoloso che è invece classificato "cautelativamente" come pericoloso, in assenza di codici CER non pericolosi a specchio, e al quale sono attribuite classi di pericolosità (in questo caso HP4 irritante) con evidenti conseguenze sulla filiera della gestione del rifiuto stesso (trasporto, manipolazione da parte degli addetti) dal punto di vista sia ambientale che di sicurezza dei lavoratori.

Rilevato che alla luce di quanto sopra descritto l'Azienda, con l'istanza presentata, ha chiesto di poter attribuire al rifiuto, in sostituzione del codice CER 070610*, il codice generico 070699 – *Rifiuti non specificati altrimenti*, appartenente alla stessa famiglia dei CER 0706, seguito dalla descrizione "terre decoloranti esauste" classificabili correttamente come non pericolose.

Ritenuto pertanto, in considerazione delle materie prime utilizzate e degli esiti delle caratterizzazioni analitiche del rifiuto, di accogliere l'istanza dell'Azienda di classificare il rifiuto in questione con il codice CER 070699 con la specifica che trattasi di "terre decoloranti esauste" non pericolose (da verificarsi comunque previa caratterizzazione analitica);

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 5, comma I-bis, del D.Lgs. 152/2006, la modifica richiesta sia da considerarsi "non sostanziale";

Vista inoltre la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 9597 del

17.02.2017 con la quale l'Azienda ha richiesto la ridefinizione della scadenza dell'A.I.A. rilasciata con P.D. n. 4529 del 28.08.2012 alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio protocollo n. 22295 GAB del 27.10.2014, recante "Linee guida sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recate dal Titolo III - bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46", la quale, in merito all'applicazione dell'istituto del rinnovo periodico, specifica che (punto 3, lettera d) della circolare): "sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) in vigore alla data del 11 aprile 2014 (di fatto la loro durata è raddoppiata)...omissis);

Vista la nota protocollo n. 10345 del 22.02.2017 con la quale è stato avviato il procedimento relativo alle istanze presentate dal FA.CI. S.p.A.;

Atteso che FACI S.p.A. è certificata ISO 14001:2004;

Considerato quindi che alla luce delle indicazioni della suddetta circolare la nuova scadenza dell'A.I.A. di cui al P.D. n. 4529 del 28.08.2012 e ss.mm.ii. è quella del 28.08.2024;

Vista la relazione redatta in data 10.02.2017 da personale tecnico dell'Ufficio Suolo della Direzione Ambiente che costituisce presupposto al presente atto, alla quale si rimanda per la descrizione della modifica richiesta;

Ritenuto necessario aggiornare il P.D. n. 4529 del 28.08.2012 e ss.mm.ii.;

Considerato che l'istanza di modifica presentata da FACI S.p.A., con nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 6861 del 07.02.2017, risulta completa di copia della attestazione di bonifico (del 03.02.2017) pari a € 2.000,00 dovuti alla Città Metropolitana di Genova quale contributo per le spese di istruttoria da introitarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Struttura Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3001628	2.000,00	94	2017

Considerato che la Banca Dati Nazionale Antimafia ha restituito in data 07.09.2016 e 14.02.2017 comunicazioni antimafia ex art. 87 D.L. n. 159/2001 come emendato dal D.Lgs. n. 218/2012 e dal D.Lgs. n. 153/2014, che indicano la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

1. di modificare, ai sensi del Titolo III-bis Parte seconda del D.Lgs. n. 152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rinnovata a FACI S.p.A. con P.D. n. 4529 del 28.08.2012 e ss.mm.ii., per

lo stabilimento sito in comune di Carasco, in via Privata Devoto, come di seguito riportato:

- a) i rifiuti costituiti da terre decoloranti esauste non pericolose possono essere classificati con il codice CER 070699 – Rifiuti non specificati altrimenti, seguito dalla descrizione “terre decoloranti esauste”;
- b) La gestione del rifiuto di cui alla lettera a) dovrà essere conforme a quanto stabilito dal dall’A.I.A. attualmente in vigore;
- c) La nuova scadenza dell’autorizzazione integrata ambientale, alla luce delle indicazioni della circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare protocollo n. 22295 GAB del 27.10.2014, è quella del **28.08.2024**, corrispondente a 12 anni dal rilascio del provvedimento di A.I.A. n. 4529/2012;
- d) L’Azienda dovrà fornire copia dei rinnovi periodici della certificazione UNI EN ISO 14001 (o altro titolo di certificazione ambientale) alla Città Metropolitana di Genova;

2. di introitare la somma pari a € 2000,00, versata da FACI S.p.A.. secondo il seguente schema:

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	301020 1	035	300162 8	+	2.000,00					94	2017		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	2.000,00								
TOTALE SPESE:				-									

2. di trasmettere copia del presente atto:

- a) a FACI S.p.A.;
- b) al Comune di Carasco, alla Regione Liguria e alla Sezione Regionale dell’Albo Gestori Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- c) all’ARPAL – Dipartimento provinciale di Genova e alla ASL 4 “Chiavarese” per i controlli di competenza.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 29-quater, comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l’autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione in materia ambientale.

Sono fatte salve le scadenze e le prescrizioni del provvedimento n. 4529 del 28.08.2012 e ss.mm.ii. non modificate con il presente atto.

Si informa che contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs. n. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del atto.

**Sottoscritta dal Dirigente
(FONTANELLA PAOLA)
con firma digitale**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Suolo

Oggetto: FACI S.P.A. - STABILIMENTO SITO IN CARASCO, VIA PRIVATA DEVOTO. D.LGS. N. 152/2006 SS.MM.II. ART. 29 QUATER - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. P.D. N. 4529 DEL 28.08.2012 E SS.MM.II.. MODIFICA NON SOSTANZIALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENT RAT A	3010201	035	3001628	+	2.000,00					94	2017		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	2.000,00								
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 14/03/2017

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale**